

Non tocca alle associazioni certificare

Bollino Accredia

ai professionisti

Non è compito dell'associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta semmai a un organismo di certificazione accreditato da Accredia. Il concetto di «accreditamento» è estraneo alle competenze delle associazioni professionali (legge n. 4/2013). Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è Accredia). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle regioni per «accreditare» corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa «accreditare» i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali. Queste le indicazioni contenute in una guida Mise sugli errori più frequenti commessi dalle associazioni professionali regolate dalla legge n. 4/2013. Talvolta l'attività di riferimento del professionista, ancorché

correttamente individuata e descritta, non appare rientrante nella definizione di «professione non organizzata in ordini o collegi» prevista dalla legge n. 4/2014. Infatti essa, all'art. 1, comma 2, della legge n. 4/2014 esclude le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, oltre alle professioni sanitarie e alle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Spesso il sito web dell'associazione professionale non contiene tutti gli elementi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 4/2013, oppure li riporta in modo confuso e non facilmente accessibile, quanto meno non a partire dalla «home page». È essenziale che l'utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza la necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali. Nelle stesse istruzioni, si suggerisce, come già fatto con buoni risultati da alcune associazioni, pur nel rispetto della libertà di espressione dell'associazione, che le informazioni relative alla legge n. 4/2013 vengano raggruppate in una specifica sezione del sito web.

